Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 IN DATA 27-03-2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE OLTRE LA CASA COMUNALE - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 49 DEL 28.03.2018

Il giorno **ventisette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitre** in videoconferenza sulla piattaforma Whatsapp, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 06.04.2022,

il Commissario Straordinario **dott.ssa Renata Carletti**

con i poteri della Giunta Comunale conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2022 pervenuto in data 13 settembre 2022, alla presenza del Segretario Comunale **dott. Francesco Sorace**, esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA N. 44 DEL 27-03-2023

La sottoscritta Benacchio Valentina, responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"INDIVIDUAZIONE LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE OLTRE LA CASA COMUNALE - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 49 DEL 28.03.2018"

VISTO l'art. 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile e così recita: "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

PRESO ATTO che il concetto di "casa comunale" viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: "per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività".

RICHIAMATO lo stesso codice civile che all'art. 110 stabilisce l'unica deroga all'art. 106, consentendo la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prescrivendo in tal caso, che "l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107";

CONSIDERATO che soventi sono le richieste avanzate di poter contrarre matrimonio fuori della Casa Comunale, per cui si ribadisce che il codice civile opera un esplicito riferimento all'impossibilità di uno degli sposi (o ovviamente di entrambi) di recarsi alla casa comunale per infermità o altro impedimento, con la conseguenza di fornire la prova relativa, la cui certificazione deve essere menzionata nell'atto di matrimonio e inserita nel volume degli allegati al relativo registro;

RILEVATO che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 07-06-2007, ad oggetto: "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale", in cui si stabilisce che:

a. i Comuni possono "deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta" sempre che l'edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia "un carattere di ragionevole continuità temporale" nel suo utilizzo;

b. è possibile procedere alla celebrazione nei giardini della casa comunale, purché i giardini siano pertinenza funzionale dell'edificio dove ha sede la casa comunale, non essendo invece possibile "celebrare matrimonio nei giardini o nei parchi esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa";

RICORDATO altresì che come espressamente indicato dalla menzionata circolare n. 29 del 07-06-2007 l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

EVIDENZIATO che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che "La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività";

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 28.03.2018 è stato istituito un Ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni civile presso:

- Sala "Villanova – Zanolli", presso la sede della Pedemontana Patrimonio e Servizi SRL – Via Padre Roberto, 50, concessa in comodato gratuito al Comune di Nove;
- Palazzo "Baccin" Via Munari, 21 di proprietà comunale;
- Piazzetta del Museo, pertinenza funzionale alla Casa Comunale;

CONSIDERATO inoltre che con la medesima deliberazione sono stati stabilite le seguenti modalità applicative e i seguenti rimborsi spese per l'ufficializzazione dei matrimoni civili:

1) Modalità applicative:
   i matrimoni civili si celebrano nei seguenti giorni e orari:
   - per i matrimoni celebrati presso la Casa Comunale, sita in Piazza De Fabris, 4, presso la Sala "Villanova – Zanolli" sita in Via Padre Roberto, 50, presso Palazzo "Baccin" sito in Via Munari, 21 e nella Piazzetta del Museo:
     nei giorni feriali:in orario di servizio dei competenti dipendenti comunali e previo accordo con l'Ufficiale di Stato Civile;

   - sono escluse celebrazioni di matrimoni nei seguenti giorni:
     1° e 6 gennaio;
     25 aprile;
     1° maggio;
     2 giugno;
     15 agosto;
     8 settembre;
     1° novembre;
     24, 25, 26 e 31 dicembre;
     il sabato Santo, la domenica di Pasqua ed il lunedì immediatamente successivo ("pasquetta")

2) Rimborsi spese:
   Per la celebrazione dei matrimoni civili, qualora almeno uno dei nubendi sia residente in Comune di Nove alla data della pubblicazione di matrimonio, è dovuto il seguente rimborso spese:
   - Ufficio del Sindaco gratuito;
   - Sala "Villanova – Zanolli" euro 150,00;

- Palazzo “Baccin” euro 200,00;
- Piazzetta del Museo euro 50,00;

Per la celebrazione dei matrimoni civili, qualora nessuno dei nubendi sia residente in Comune di Nove alla data della pubblicazione di matrimonio, è dovuto il seguente rimborso spese:

- Ufficio del Sindaco euro 200,00;
- Sala “Villanova – Zanolli” euro 300,00;
- Palazzo “Baccin” euro 400,00;
- Piazzetta del Museo euro 100,00;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione non include Sala G. De Fabris, sita in piazza De Fabris n. 5/1, molto richiesta dai nubendi e disponibile all’uso;

PROPONE

1. di integrare la deliberazione n. 49 del 28.03.2018, includendo tra gli Uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni civili Sala De Fabris, sita in Piazza De Fabris 5/1 alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per la celebrazione presso l’Ufficio del Sindaco;

2. di confermare le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 49 del 28.03.2018;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Vicenza ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 396/2000.

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.

--- *fine proposta* ---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto e dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

****

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - dott.ssa Renata Carletti *(firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Francesco Sorace *(firmato digitalmente)*

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 44 DEL 27-03-2023:

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Dal Bello Davide - Responsabile Area Finanziaria in data 27-03-2023.

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Benacchio Valentina - Responsabile Area Amministrativa in data 27-03-2023.